

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DIRETTI A
FAVORIRE L'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
E SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA**

Edizione 2012

Art. 1 – FINALITÀ

1. La competitività delle imprese e la certificazione dei loro sistemi di gestione sono due temi assolutamente interconnessi e interdipendenti. Nel fare impresa “oggi”, il controllo e la gestione dei processi, la prevenzione e il controllo dei rischi, la sostenibilità ambientale delle attività rappresentano aspetti di importanza sempre più rilevante per la natura stessa del business e per la capacità di un'impresa di sopravvivere in un mercato globale. Per diffondere tra le imprese la certificazione dei sistemi di gestione la Camera di commercio di Reggio Calabria e la sua Azienda Speciale IN.FORM.A., con il presente bando si propongono di incentivare il ricorso a questi strumenti perché significativi indicatori dei percorsi di crescita e di sviluppo intrapresi dalle imprese del territorio.
2. Due le misure, previste dal bando:
Misura A - Per favorire la competitività delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati.
Incentivi per la progettazione e l'implementazione di sistemi di certificazione, per uno stanziamento previsto di € 100.000.
Misura B - Per sostenere la qualificazione ambientale ed energetica, promuovendo politiche d'impresa “green”, quindi improntate alla qualità ambientale delle produzioni come fattore di competitività,
Incentivi per audit e check up dei consumi termici ed elettrici, per uno stanziamento di € 15.000.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005)¹:

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003, richiamata anche dall'allegato 1 del Regolamento CE 800/2008 della Commissione Europea, sono considerate microimprese, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

1. I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
2. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante

- iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di commercio di Reggio Calabria, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Reggio Calabria;
 - in regola con il pagamento del diritto camerale;
 - non sottoposte a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
 - operanti in qualsiasi settore economico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;
 - che non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004); in particolare l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
 - che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
 - che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art.38, comma 1, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - che siano in regola con le norme in materia previdenziale, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese operano nei settori di attività esclusi dal regime comunitario "de minimis".
 3. Non possono beneficiare del regime di aiuti in oggetto le imprese che hanno procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
 4. Le richieste di contributo devono presentare tutti i requisiti sopraelencati, pena la non ammissibilità ai benefici del presente bando.

Art. 3 – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

1. In relazione alla MISURA A, gli interventi devono essere effettuati e le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di ammissibilità al contributo da parte della Camera di commercio.

l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

3. Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Se l'impresa è "associata" o collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

2. Non sono ammissibili le spese relative ad interventi per i quali l'impresa ha già usufruito di contributi pubblici a qualsiasi titolo.
3. Nell'ambito della "Misura A", sono finanziabili gli interventi per la progettazione, implementazione e certificazione dei seguenti sistemi di gestione:
 - a) UNI EN ISO 9001:2008 (sistema di gestione per la qualità);
 - b) EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme): registrazione prevista dal Regolamento CE n. 1221/2009, sull'adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
 - c) UNI EN ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale);
 - d) Sistema QS (acronimo di Qualità & Sicurezza): sistema di assicurazione qualità finalizzato a offrire garanzie di qualità dal campo (fase agricola o allevamento) al banco del negozio;
 - e) Sistema British Retail Consortium (BRC - Global Standard for Food Safety): per le aziende alimentari di trasformazione che forniscono i propri prodotti alla grande distribuzione di matrice britannica; ove, spesso, tale certificazione, è pre-requisito di qualifica per il fornitore);
 - f) Sistema IFS - International Food Standard (per prodotti alimentari commercializzati dalla grande distribuzione organizzata);
 - g) UNI 10854:1999 (Agroalimentare - sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP)
 - h) UNI EN ISO 22000:2005 (sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera);
 - i) UNI EN ISO 22005:2008 (sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari);
 - j) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura);
 - k) SA 8000 (sistema di gestione della responsabilità etico-sociale);
 - l) ISO 26000:2010: fornisce delle linee guida sia sui principi e sui temi fondamentali della responsabilità sociale, sia su come integrare un comportamento socialmente responsabile nelle strategie, nei sistemi, nelle pratiche e nei processi di un'organizzazione. Mette in evidenza l'importanza dei risultati e dei miglioramenti nella performance di un'organizzazione nel campo della responsabilità sociale;
 - m) BS OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro);
 - n) CEI UNI EN ISO 50001:2011 (Sistemi di gestione dell'energia)
 - o) Qualificazione SOA;
 - p) Certificazione di conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza e Marcatura CE (nei casi previsti dalla normativa comunitaria);
 - q) Marchio Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010): marchio europeo di qualità ecologica per beni e servizi.
4. Nell'ambito degli interventi finanziabili relativi alla Misura "A", sono ammissibili ai contributi del presente bando:
 - a) le spese di consulenza per la progettazione e l'implementazione, fornite da consulenti o società iscritte nel Registro delle Imprese, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a.1) per i consulenti: almeno tre interventi di consulenza, relativi al sistema di certificazione per il quale è richiesto il beneficio, effettuati presso imprese che



hanno conseguito la relativa certificazione ovvero iscrizione nei registri dei valutatori di sistemi di qualità nazionali o internazionali riconosciuti;

a.2) per le società: designazione di un responsabile di intervento, che possieda almeno uno dei requisiti richiesti alla lettera a.1) per i consulenti, che assuma la supervisione delle attività e che garantisca anche la presenza in azienda nelle diverse fasi del procedimento e, comunque, per tutto il tempo necessario al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.

- b) l'acquisto di norme e specifiche tecniche;
- c) i costi per il rilascio delle certificazioni da parte di un Organismo accreditato da ACCREDIA o da un Organismo riconosciuto in sede EA (European Cooperation for Accreditation) o in sede IAF (International Accreditation Forum)
- d) Per le sole certificazioni di cui alle lettere p) e q) del comma 3, sono ammissibili anche le spese relative a test e prove su materiali/prodotti da certificare, operati presso centri qualificati;

Non sono ammesse al contributo:

- a) le spese interne;
- b) le spese relative all'acquisto e acquisizione di impianti e attrezzature;
- c) le spese sostenute per costi interni, per la formazione del personale (quale costo interno), per la certificazione della taratura degli strumenti e le spese di mantenimento del sistema di gestione delle imprese già certificate (visite ispettive successive al conseguimento della certificazione, ecc.).

5. Nell'ambito della "Misura B", saranno **gratuitamente realizzati, fino ad esaurimento dello stanziamento previsto, audit e diagnosi (check up) dei consumi termici ed elettrici delle imprese**, al fine di far emergere eventuali aree di inefficienza e di identificare i possibili interventi di risparmio energetico realizzabili.

Le analisi potranno essere sia di tipo gestionale (relativi all'utilizzo di apparecchiature e/o impianti già presenti nell'azienda), sia di tipo strutturale (attraverso l'introduzione di tecnologie innovative), sia relativi agli involucri edilizi.

I check up permetteranno, così, di identificare interventi "green" all'interno dell'azienda (compreso lo *scouting* di tecnologie innovative, di forme di finanziamento e di incentivi), finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali: minimizzazione dell'uso delle risorse - energia, acqua, materie prime, ecc. - e limitazione degli impatti sull'ambiente - emissioni di gas climalteranti, rifiuti, ecc..

In considerazione dell'importanza che riveste l'energia, l'attenzione sarà posta prioritariamente sugli interventi di efficientamento dei consumi energetici e per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Il soggetto erogatore degli interventi sarà individuato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria: gli esperti raccoglieranno i dati energetici aziendali e verificheranno le informazioni che saranno richieste alle imprese in fase di comunicazione di ammissione all'iniziativa, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del presente bando. Le imprese beneficiarie riceveranno un report

sull'efficienza energetica dei processi produttivi e/o dell'involucro edilizio e sui possibili interventi migliorativi.

6. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere acquisite presso fornitori terzi, senza che l'impresa che richiede il contributo si trovi in posizione tale da esercitare il controllo sui fornitori o viceversa.

Art. 4 – TIPOLOGIA ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo camerale sarà calcolata, in relazione alla MISURA A, sulle spese ammissibili al netto dell'IVA, nella misura del 70%, fino all'importo massimo di seguito specificato:
 - € 10.000 per gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), j), k) e m);
 - € 6.000 per gli interventi di cui ai punti h), i), n), p) e q);
 - € 3.000 per gli interventi di cui ai punti g), l) ed o).
2. Sono finanziabili, nell'ambito Misura A, anche più interventi **soltanto per le imprese che**, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Fornitori della Camera, **abbiano sottoscritto il "Codice Etico per gli appalti delle forniture, servizi, lavori in economia"**.
3. E' ammissibile la richiesta di contributi per gli interventi di cui alla MISURA A congiuntamente alla richiesta di cui alla Misura B.

Art. 5 – REGIME COMUNITARIO

1. **I benefici del presente bando sono soggetti al Regolamento comunitario "de minimis" n. 1998/06**, che² disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*.

La Commissione considera minimi e quindi incapaci di avere un'incidenza nel mercato europeo e di falsare la concorrenza gli aiuti erogati ad un'impresa che non superano i 200.000 Euro nell'arco di un triennio. L'esenzione *de minimis* è stata estesa al settore del trasporto, dove il tetto è stato però fissato a 100.000 euro per il trasporto su strada³. Il triennio di riferimento va calcolato a ritroso a partire dall'ultimo aiuto ricevuto, tenendo in considerazione l'esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti⁴.

Il momento della concessione⁵ è quello in cui il beneficiario è titolare del "*diritto giuridico di ricevere gli aiuti*".

² GUUE L 379 del 28 dicembre 2006.

³ Restano però esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. La Commissione tuttavia precisa che, in altre normative, manterrà un approccio favorevole verso aiuti per veicoli più ecologici e puliti

⁴ Con la nuova disciplina il calcolo del triennio appare più chiaro. In caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis* deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (considerando n. 9).

⁵ Considerando n. 10. Si ricorda che, su precisa richiesta dell'Eurosportello Veneto, la Commissione aveva puntualizzato con lettera del 10 aprile 2001, quale fosse il momento pertinente per il calcolo del triennio. La Commissione aveva chiarito che "[...] *ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, ma piuttosto la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto.* [...] *Decisivo è soltanto il momento in cui sorge per il beneficiario il*



I benefici pubblici accordati alle imprese per un valore limitato a questo ammontare non vanno quindi notificati.

2. Restano escluse dal campo di applicazione del Reg. 1998 le imprese attive nei settori di pesca e acquacoltura che sono invece disciplinate dal Reg. 875/2007.
L'esenzione non si applica alle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli (disciplinate dall'apposito Reg. 1535/2007. Inoltre non sono coperti dall'esenzione *de minimis* gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione e aiuti ad imprese del settore carboniero, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
3. L'esenzione *de minimis* riguarda le imprese attive nella trasformazione⁶ e commercializzazione⁷ dei prodotti agricoli, che godono di massima⁸ dell'esenzione *de minimis* di cui al Regolamento 1998/06, e non dell'esenzione minore prevista dal Reg. 1535/2007.

Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande, redatte sull'apposito modulo (disponibile sul sito internet www.rc.camcom.it – alla sezione “Servizi per lo sviluppo delle imprese – Bandi e concorsi”) e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inviate, nel periodo compreso tra il **16 gennaio 2012** ed il **13 aprile 2012**, **esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in formato pdf, al seguente indirizzo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto il titolo del bando.

L'invio della domanda e degli allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) invio tramite PEC dell'originale informatico **firmato digitalmente** dal titolare/legale rappresentante;
- b) invio tramite PEC della **copia scansionata della domanda cartacea originale firmata calligraficamente** dal titolare/legale rappresentante, **unitamente alla copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità.

diritto a ricevere l'aiuto. [...] E' necessario in ogni caso stabilire quando questo diritto sorge. Per esempio, nell'ipotesi in cui l'aiuto sia concesso con provvedimenti sottoposti a condizione sospensiva, il diritto a ricevere l'aiuto sorge quando viene emesso il provvedimento definitivo."

Nel caso delle Camere, il momento da considerare come rilevante sembra ragionevolmente essere quello della firma dell'atto di liquidazione-mandato di pagamento: se il mandato è successivo rispetto all'atto di liquidazione, prevale la data di quest'ultimo.

La Commissione tende peraltro a dar rilievo all'atto di concessione dell'aiuto, e tende a considerare molto ridotta la discrezionalità dell'ente pubblico in fase di controllo della rendicontazione. Tuttavia la Commissione rimanda in generale agli Stati membri l'interpretazione del concetto di condizione sospensiva.

Interessante è il criterio proposto dalle autorità italiane e condiviso dalla Commissione, quale appare nell'Invito a presentare osservazioni su aiuto C 28/07, GUUE C 187/07 (e successiva decisione dell'11 marzo 2008, su GUUE L 140 del 30.5.2008, al par. 10). La Commissione si riferisce al regime già autorizzato N 646/2000, che nel 2002 era stato modificato "con l'introduzione di un meccanismo di controllo della spesa in base al quale il beneficiario era tenuto a presentare alle autorità tributarie un'istanza di prenotazione delle risorse. Le autorità tributarie inviavano al beneficiario un atto di accoglimento in cui confermavano l'ammissibilità delle spese in base al meccanismo di prenotazione. Tuttavia tale atto di accoglimento non costituisce una decisione di concessione di aiuto dato che il diritto all'aiuto dipende dalla realizzazione dell'investimento netto dichiarato nell'anno in causa.

⁶ L'art. 1 la definisce come qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

⁷ L'art. 1 la definisce come la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

⁸ L'esenzione è esclusa se l'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato dalle imprese interessate, così come è esclusa se l'aiuto è subordinato al fatto di essere trasferito a produttori primari.

L'invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis che, sommate alla precedente, superino 200.000 euro, coma da modello predisposto dalla Camera;
 - b) per l'ammissione ai contributi di cui alla misura A:
 - b.1) preventivo di spesa dell'intervento da effettuarsi;
 - b.2) relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione anche della relativa durata (in particolare, numero di mesi occorrenti);
 - b.3) curriculum vitae del consulente o del responsabile di intervento attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 4, del presente bando;
 - b.4) in caso di ricorso a società di consulenza, atto di designazione del responsabile dell'intervento, contenente esplicito riferimento al bando in oggetto, firmato dal rappresentante legale della società di consulenza e corredato dalla fotocopia di un documento d'identità del rappresentante legale che designa. (Il rappresentante legale della società di consulenza che ricopra anche l'incarico di responsabile dell'intervento dovrà esibire una dichiarazione attestante che sarà lui stesso ad assumere l'incarico in questione, dichiarazione corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e contenente esplicito riferimento al bando in oggetto).
3. **Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nelle forme previste dal comma 1 del presente articolo.
4. La Camera di commercio di Reggio Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.
5. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno ritenute inammissibili salvo che non si tratti di omissioni, poco significative ovvero gli elementi di conoscenza omessi siano diversamente ricavabili, nel qual caso si procederà a regolarizzazione. Nel corso della fase istruttoria la Camera di Commercio si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e /o chiarimenti ad integrazione della domanda. La mancata regolarizzazione ovvero il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Art. 7 – ITER E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Nell'ambito del procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso, l'istruttoria formale delle domande è eseguita da IN.FORM.A., Azienda Speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria, che procede all'esame dell'ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data e all'orario di invio tramite PEC.

Priorità assoluta, anche al di là dello stretto ordine cronologico, verrà riconosciuta alle seguenti imprese nell'ordine:

- a. Imprese confiscate alle organizzazioni criminali re-immesse nel circuito economico;
 - b. Imprese nuove (nella fase start-up) per la gestione di beni confiscati;
 - c. Imprenditori che hanno presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili alla criminalità organizzata, all'estorsione ed all'usura ed hanno collaborato con la Giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori, che hanno presentato domanda e sono stati ammessi ai benefici del Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni in favore delle vittime della criminalità e dell'usura;
 - d. Le imprese che – ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Fornitori della Camera di commercio - hanno sottoscritto il "Codice Etico per gli appalti delle forniture, servizi, lavoro in economia".
3. L'approvazione delle graduatorie finali è disposta dal Segretario Generale.
 4. Il contributo relativo alla Misura A e/o il check up di cui alla misura B, sarà assegnato nei limiti previsti dall'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.
 5. IN.FORM.A. provvede a comunicare a mezzo PEC l'ammissione al contributo, specificando:
 - in relazione alla MISURA A, che l'intervento dovrà essere eseguito in conformità al progetto presentato ed avvalendosi esclusivamente del consulente/responsabile dell'intervento indicato nel progetto medesimo.
 - in relazione alla MISURA B, i dati e le informazioni da fornire preliminarmente alla visita degli esperti.
 6. I beneficiari del contributo di cui alla MISURA A devono presentare unitamente al modello di liquidazione predisposto dalla Camera, a progetto attuato, e comunque entro e non oltre il termine indicato dalla Camera, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal consulente/responsabile dell'intervento, di conformità al progetto presentato;

- b) copia conforme delle fatture, riferite ai preventivi di spesa che sono stati allegati alla domanda, emesse successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di ammissibilità al contributo da parte della Camera. Nelle fatture dovrà essere annotato un esplicito riferimento al bando ed alla relativa edizione (2012);
 - c) quietanze delle fatture relative ai costi sostenuti. Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
 - d) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superino 200.000 euro (7.500 euro per il settore agricoltura, 30.000 euro per la pesca, 100.000 euro per il trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera di commercio.
7. La Camera di commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che dovesse ritenere opportuna, sia a preventivo che a consuntivo.

Art. 8 – DECADENZA DAL BENEFICIO

1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo. Il diritto al contributo verrà meno anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando nonché nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazioni contenute nelle domande presentate.
- Inoltre, come stabilito dall'art. 71 e dall'art. 75 del DPR n. 445/2000, sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare un controllo, anche a campione, per verificare, in relazione alla Misura A, la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.
- Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
2. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

Art. 9 – AVVERTENZE

1. Ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per ultimo modificata dalla legge n. 180/2011, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio 5 della Camera di commercio di Reggio Calabria "Osservazione economica, statistica e promozione imprenditoriale e del territorio".



Responsabile del procedimento è la d.ssa Loredana Ierace.

L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

2. Ai sensi del D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria con sede in Via Tommaso Campanella n. 12 - Reggio Calabria.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 i dati verranno utilizzati per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*.
5. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffuso tramite sito web della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 30 dicembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonio Palmieri